



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Oristano
Procedure Concorsuali

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Consuelo Mighela	- Presidente
Dott.ssa Tania Scanu	- Giudice
Dott. Andrea Bonetti	- Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Premessa

Con ricorso depositato in data 2 maggio 2025, protocollato al n. 96/2025 presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCCS) istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Oristano, il sig. **POZZATI DAVIDE** ha presentato istanza di accesso alla procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Con provvedimento del 12 maggio 2025, il Referente dell'OCCS, Avv. Sandra Sassu, ha nominato quale Gestore della crisi l'Avv. Maria Dina Tore, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Oristano al n. 108, la quale ha accettato l'incarico in data 15 maggio 2025, rendendo contestualmente la dichiarazione di indipendenza e imparzialità ai sensi dell'art. 11 del D.M. 202/2014.

Il Gestore ha svolto l'attività istruttoria prevista dalla legge, convocando il debitore per le audizioni del 25 giugno 2025, 23 luglio 2025 e 4 agosto 2025, acquisendo la documentazione necessaria e comunicando agli enti creditori l'avvio della procedura in data 28 luglio 2025.

In data 30 ottobre 2025, il Gestore ha depositato la relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 269, comma 2, del CCII, corredata della documentazione prevista dalla legge.

Competenza

Sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del CCII, richiamato dall'art. 268, comma 1, del CCII, essendo il centro degli interessi principali del debitore, avuto riguardo alla sua residenza, sito in Arborea (OR), Comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale di Oristano, da oltre un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata.

Presupposti soggettivi

Dagli atti depositati emerge che il ricorrente **POZZATI DAVIDE** non è assoggettato alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e da leggi speciali per i casi di crisi o di insolvenza.

37/2025

Il debitore ha esercitato attività di impresa agricola individuale dal 1999 al 2017, con sede nell'agro di Arborea, cessata definitivamente nel 2017 e cancellata dal Registro delle Imprese in data 1° marzo 2018. Trattandosi di impresa agricola individuale, la stessa è qualificabile come **impresa minore** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del CCII, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Il debitore è stato inoltre socio amministratore della società cooperativa **EUROIMPRESA a r.l.**, iscritta nel registro delle imprese nel 2005 e inattiva dal 2010, mai cancellata. I debiti di tale cooperativa, ammontanti a euro 104.001,19, non sono tuttavia imputabili personalmente al sig. Pozzati, il quale dovrà attivarsi per la cancellazione della partita IVA e la liquidazione della cooperativa.

Sussistono pertanto i presupposti soggettivi di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del CCII, trattandosi di debitore persona fisica, ex imprenditore minore, non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV del Codice della Crisi.

Presupposti oggettivi

Dalla relazione particolareggiata dell'OCC emerge che il sig. Pozzati versa in **stato di sovraindebitamento** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del CCII, trovandosi in situazione di **insolvenza** che gli impedisce di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del CCII.

L'esposizione debitoria complessiva ammonta a **euro 240.603,88**, così suddivisa:

- Agenzia delle Entrate Riscossione (tributi legati all'attività agricola individuale): euro 110.771,23
- Cooperativa Produttori Arborea (debito chirografario da sentenza n. 161/2010 del Tribunale di Oristano): euro 127.961,65
- Albo Agrotecnici (contributi non pagati): euro 1.871,00

A fronte di tale esposizione debitoria, il debitore percepisce:

- Stipendio mensile da lavoro dipendente presso ARGEA: circa euro 1.700,00 oltre tredicesima
- Pensione di invalidità INAIL: euro 348,00 mensili

Le spese mensili necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare (composto dal debitore, dalla moglie e dalla figlia minorenni) ammontano a euro 1.390,00 mensili, importo ritenuto congruo dal Gestore anche alla luce del criterio dell'art. 68, comma 3, del CCII.

Cause dell'indebitamento e meritevolezza

Dalla relazione del Gestore emerge che l'indebitamento trae origine prevalentemente dall'esercizio dell'attività agricola individuale, entrata in crisi a seguito:

- Del crollo dei prezzi di mercato del settore ortofrutticolo nel 2003, dopo che il debitore aveva triplicato la superficie coltivata a carote
- Del successivo crollo del prezzo del latte nel 2006, dopo che il debitore aveva avviato nel 2004 un allevamento di capre da latte con mutuo di euro 160.000,00 presso la Banca della Nuova Terra (successivamente ceduto con accollo alla società Levi Srl nel 2010)

37/2025

- Della gestione fallimentare della società cooperativa EUROIMPRESA a r.l., inattiva dal 2010

Il Gestore attesta che il debitore ha agito con **buona fede**, come dimostrato dai numerosi tentativi di onorare i debiti attraverso rateizzazioni e adesione alla rottamazione quater, risultati tuttavia insostenibili rispetto alla capacità reddituale. Non risultano atti in frode ai creditori né condotte dilatorie o fraudolente.

L'indebitamento è riconducibile a scelte gestionali imprenditorialmente errate dovute a scarsa esperienza e a fattori di mercato esterni non prevedibili, senza che possa ravvisarsi colpa grave, malafede o frode da parte del debitore.

Possibilità di acquisire attivo

Il Gestore attesta, ai sensi dell'art. 268, comma 3, ultimo capoverso, del CCII, che è **possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori** attraverso l'accantonamento delle somme mensilmente introitate dal debitore a titolo di retribuzione e pensione di invalidità, al netto delle somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, per i prossimi tre anni.

Tale attestazione costituisce presupposto essenziale per l'apertura della liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica.

Completezza e attendibilità della documentazione

Il ricorso risulta corredato della relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, del CCII, nella quale si dà riscontro della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La relazione contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge:

- L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni
- L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
- L'indicazione dell'assenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori
- La valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata
- L'indicazione presumibile dei costi della procedura

Assenza di altre procedure

Non risultano pendenti domande di accesso ad altre procedure di cui al Titolo IV del CCII, né risultano procedure esecutive individuali in corso nei confronti del debitore.

Il debitore non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla legge n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione) né ha beneficiato di procedure di esdebitazione.

Impossibilità di accesso ad altre procedure

Il debitore non può accedere:

- Al **piano di ristrutturazione dei debiti** ex art. 67 del CCII, in quanto i debiti hanno natura prevalentemente imprenditoriale e non personale

37/2025

- Al **concordato minore** ex art. 74 del CCII, in quanto non vi è continuità di impresa, essendo l'attività agricola cessata e cancellata dal 2018 e la cooperativa inattiva dal 2010
- Al **concordato minore liquidatorio**, stante l'impossibilità di reperire provvista esterna

L'unica procedura ammissibile è pertanto la **liquidazione controllata** ex articoli 268 e seguenti del CCII, per la quale sussistono tutti i presupposti di legge.

Conclusioni

Verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269 del CCII, accertata la completezza e attendibilità della documentazione prodotta e l'assenza di domande di accesso ad altre procedure del Titolo IV, deve dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del sig. **POZZATI DAVIDE**.

Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata (cfr. Tribunale di Trento, sentenza n. 13 del 7 maggio 2024), compete al giudice delegato, e non al Tribunale in sede di apertura della procedura, stabilire i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), del CCII, dovendo tale valutazione essere correlata alla mutevole situazione del debitore rilevata sulla base delle successive acquisizioni dell'organo liquidatore, analogamente a quanto previsto dall'art. 146, comma 2, del CCII per la liquidazione giudiziale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Oristano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal sig. **POZZATI DAVIDE**, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento nei confronti di **POZZATI DAVIDE**, nato a Oristano il 16 febbraio 1977 (C.F. PZZDVD77B16G113R), residente in Arborea, via Porcella n. 101;

E DISPONE

a) Nomina del Giudice Delegato

Nomina quale **Giudice Delegato** alla procedura il dott. Andrea Bonetti;

b) Nomina del Liquidatore

Nomina quale **Liquidatore** l'Avv. **Maria Dina Tore**, con Studio in Oristano, Via F. Brunelleschi n. 31, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Oristano al n. 108 (C.F. TROMDN65S47G113L), PEC: occsordineavvocatoristano@puntopec.it, confermando l'Organismo di Composizione della Crisi che ha seguito il debitore;

c) Deposito della documentazione

Ordina al debitore il deposito, entro **sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie relativi all'attività agricola individuale cessata, nonché dell'elenco aggiornato dei creditori con indicazione dei relativi indirizzi PEC, se non già depositati;

d) Termine per le domande di ammissione al passivo

37/2025

Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine di **novanta giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo occordineavvocatoristano@puntopec.it, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 del CCII;

e) Consegna dei beni

Ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,

f) Pubblicità della sentenza

Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Oristano e la pubblicazione presso il Registro delle Imprese competente, trattandosi di ex imprenditore;

g) Trascrizione della sentenza

Dato atto che il debitore non risulta proprietario di beni immobili o mobili registrati, non si dispone la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

DISPONE INOLTRE

Che gli adempimenti di cui alla lettera f) siano eseguiti a cura del liquidatore;

Che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori risultanti dall'elenco depositato e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore;

DICHIARA

Che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 270, comma 5, e 150 del CCII, dalla data di pubblicazione della presente sentenza:

- Nessuna azione esecutiva o cautelare individuale, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- Sono sospese, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, ai sensi dell'art. 268, comma 5, del CCII;

RISERVA

Al Giudice Delegato la determinazione dei limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), del CCII, relativi a quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, su istanza del liquidatore o del debitore, sulla base delle acquisizioni dell'organo liquidatore in ordine alla mutevole situazione economica del debitore;

DISPONE

La comunicazione della presente sentenza al debitore e al liquidatore a cura della Cancelleria.
Così deciso in Oristano, nella Camera di Consiglio, in data 7 novembre 2025.

Il Giudice Relatore

Andrea Bonetti

La Presidente

Consuelo Mighela